

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore “fiscalità e dogane” ricomprende nel complesso 25 procedure di infrazione, di cui numero 22 procedure aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure pertinenti a casi di mancato recepimento di direttive nell’ambito del diritto interno.

In ordine al presente settore, non si rilevano procedure pervenute alla fase contenziosa di cui all’art. 228 TCE.

Le procedure cui si potrebbero connettere effetti finanziari, a seguito dell’adattamento alle censure comunitarie, sono le seguenti:

Procedura n. 1985/0404 — “Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso civile e militare”. Potrebbero rilevare effetti finanziari negativi, in termini di maggiori spese, per l’adempimento all’obbligo alla corresponsione di risorse proprie arretrate, nel caso in cui la Corte accerti l’esistenza di tale obbligo per il periodo 1999-2003, con la necessità del pagamento, oltre che delle somme in linea capitale, dei relativi interessi moratori.

Procedura n. 2003/2182 — “Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)”. Nel caso in cui la Corte recepisca i rilievi della Commissione, per l’Italia sarà necessario versare a Bruxelles, a titolo di risorse proprie arretrate, i dazi doganali elusi, per i periodi di imposta compresi fra il 1998 ed il 2002, sull’importazione di materiale “ad uso civile e militare”, maggiorando degli interessi moratori i relativi importi.

Procedura n. 2003/2241 — “Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR)”. La procedura potrebbe implicare oneri finanziari derivanti dall’obbligo di versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione, quantificati al momento in euro 847,06, per ritardata contabilizzazione delle obbligazioni doganali coperte da garanzia globale e tardivo accreditamento dei diritti sul conto della CE.

Procedura n. 2003/4826 — “Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”. In conseguenza dell’illegittima autorizzazione, concessa da alcune autorità doganali italiane, all’esercizio di attività implicanti la totale esenzione dai dazi doganali, pur in difetto dei corrispondenti presupposti di legge, si imporrebbe la necessità di regolarizzare il contributo italiano alle risorse comunitarie per quanto attiene le imposte non rimosse a tempo debito. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di maggiori spese, relative alla corresponsione al bilancio comunitario di risorse proprie eluse, per un ammontare stimato in euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli interessi

di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Procedura. 2004/4350 – “Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali”. La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato a seguito della riduzione del gettito fiscale, imputabile alla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita corrisposti da società italiane a partecipanti comunitari non residenti in Italia.

Procedura n. 2005/2117 – “Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relativa alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali”, con conseguente impatto finanziario negativo dovuto all'incremento delle spese per la corresponsione dei tributi doganali non riscossi, maggiorati degli interessi di mora.

Procedura n. 2005/4047 – “Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società “madri” residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”. Un onere finanziario potrebbe derivare dall'eliminazione ovvero dall'attenuazione del regime della doppia imposizione societaria attualmente vigente ove le società partecipanti non risiedano in Italia. Ne deriverebbe l'obbligo per l'Italia di restituire le somme pagate dalle società italiane all'Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti.

Procedura n. 2006/2227 – “Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002”. La procedura comporterebbe, in prima battuta, effetti finanziari di segno positivo poichè, avendo implicato il “condono” la perdita dei maggiori introiti che sarebbero derivati da un accertamento fiscale integrale, la revoca dell'applicazione del condono stesso al periodo di imposta 2002 comporterebbe l'acquisizione del gettito erariale nella sua interezza. Peraltro, l'acquisizione di un maggior introito IVA determinerebbe, altresì, oneri finanziari ulteriori, relativi al simmetrico obbligo per l'Italia di corrispondere al bilancio comunitario, a titolo di imposta sul valore aggiunto, un più consistente contributo.

Procedura n. 2006/2266 – “Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR, relativa alla tardiva contabilizzazione di obbligazioni doganali”. Non avendo le autorità italiane proceduto tempestivamente all'iscrizione delle imposte negli appositi registri, sussisterebbe l'obbligo di corrispondere alle Comunità interessi moratori per € 3322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

Procedura n. 2006/4094 – “Regime fiscale dei fondi pensione stranieri, relativa alla detassazione o attenuazione della tassazione sugli utili derivanti da partecipazioni e quote intitolate a fondi pensione stranieri su società italiane”. La procedura implicherebbe un effetto finanziario negativo dovuto alla conseguente riduzione del gettito fiscale, qualora anche gli utili distribuiti da società italiane ai fondi pensione stranieri, in conformità alle richieste della Commissione, venissero a beneficiare dell'esenzione fiscale concessa agli stessi utili ove distribuiti a favore di fondi pensione italiani.

Procedura n. 2006/4741 – “Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici “prima casa””. Si tratta di una procedura da cui potrebbero derivare effetti finanziari di segno positivo o negativo, a seconda della soluzione approntata dalle autorità italiane per garantire, in accordo con la posizione della Commissione, il superamento del contenzioso comunitario attraverso l'eliminazione del trattamento fiscale più svantaggioso riservato ai cittadini comunitari acquirenti di “prima casa” in Italia, che tuttavia non abbiano in Italia la propria residenza, rispetto ai cittadini italiani acquirenti di “prima casa” in Italia che risiedano anch'essi all'estero. In questa prospettiva, se l'equiparazione delle due categorie fosse garantita attraverso l'estensione del beneficio fiscale della “prima casa”, implicante una riduzione delle imposte, ai cittadini comunitari non residenti in Italia, si determinerebbe una diminuzione delle entrate pari a 0,5 milioni di Euro per esercizio finanziario, mentre, applicando la soluzione relativa all'eliminazione del beneficio fiscale a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e acquirenti di “prima casa” in Italia, si registrerebbe un aumento del gettito erariale pari a 1,7 milioni di euro annui.

Procedura n. 2007/2270 – “Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane, relativa all'obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard”, con conseguente effetto finanziario negativo consistente nell'obbligo di recuperare e corrispondere le risorse proprie non prelevate negli anni passati, a causa dell'applicazione del tributo doganale ad una base imponibile più ridotta di quella prescritta dalle norme comunitarie.

Procedura n. 2007/4575 – “Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA”. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi, derivanti dall'obbligo di applicare l'imposta sul valore reale dei beni anziché sul corrispettivo ricevuto, con effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali.

Procedura n. 2008/2164 – “Violazione della direttiva 2000/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota

di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia” La procedura implicherebbe un effetto finanziario positivo ove la Corte di Giustizia accogliesse le conclusioni della Commissione europea, in quanto l'Italia dovrebbe garantire il ripristino per intero, nella Regione Friuli, delle accise finora applicate in misura ridotta, con conseguente aumento delle entrate del bilancio pubblico.

Procedura n. 2008/4524 – “Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia” La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico nel senso di una riduzione degli introiti, nel caso in cui, ai fini dell'estinzione del contenzioso con le Comunità europee, l'Italia dovesse estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto unicamente per le SIIQ italiane, anche alle SIIQ residenti nei paesi Ue o SEE.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/4524	Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia	MM	Si
Scheda 2 2008/2164	Violazione della direttiva 200/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	MM	Si

Scheda 3 2008/0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	MM	No
Scheda 4 2008/0312	Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	PM	No
Scheda 5 2008/0145	Attuazione della Direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	PM	No
Scheda 6 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto	MM	Si
Scheda 7 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	Si
Scheda 8 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	Si
Scheda 9 2006/4094	Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	PM	Si
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	No

Scheda 11 2006/2266	Mancato rispetto dei regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito del transito TIR	RC. C - 275/07	Si
Scheda 12 2006/2227	Estensione del Concono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002	SC C - 174/07	Si
Scheda 13 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale	MM	No
Scheda 14 2005/4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia	PM	Si
Scheda 15 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi — accreditamento risorse proprie	RC C- 423/08	Si
Scheda 16 2005/2107	Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	PMC	No
Scheda 17 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali	RC. C - 540/07	Si
Scheda 18 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	PM	No
Scheda 19 2003/4826	Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi	RC C-334/08	Si
Scheda 20 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	RC. C-244/08	No

Scheda 21 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	No
Scheda 22 2003/2241	Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).	RC. C - 275/07	Si
Scheda 23 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione	RC. C - 239/06	Si
Scheda 24 1985/0404	Risorse proprie mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	RC. C - 387/05	Si

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4524 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE
"Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia"

Settore: Fiscalità e Dogane

"Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE e dell'art. 31 dell'Accordo SEE, relativi alla libertà di stabilimento nel territorio, rispettivamente, dei paesi membri dell'Unione europea e dei paesi aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo, per effetto di alcune norme fiscali italiane ed in particolare dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 374 della Legge finanziaria per il 2008. Le norme nazionali citate hanno per oggetto le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e stabiliscono che le stesse, quando presentino determinati requisiti - costituzione in forma di s.p.a., svolgimento in via prevalente di attività di locazione immobiliare, emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati dei paesi Ue o SEE, diritti patrimoniali dei soci non eccedenti i valori indicati nelle norme medesime - possono optare per un regime fiscale implicante l'esonero del reddito, derivante dall'attività di locazione immobiliare, dalle imposte IRES ed IRAP. Tale beneficio, in ogni caso, viene accordato solo a condizione che la SIIQ abbia la residenza fiscale in Italia, pertanto solo ove la sede legale dell'amministrazione, o l'oggetto principale dell'ente, siano ubicati sul territorio italiano. L'art. 125 della Finanziaria 2007 aggiunge, peraltro, che tale esenzione può essere concessa, alle stesse condizioni, anche alle Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ). La normativa italiana, tuttavia, non consente l'estensione del regime fiscale di favore, di cui sopra, ai redditi da locazione immobiliare prodotti in Italia dalle SIIQ le quali, pur presentando per il resto tutti i requisiti per l'accesso a tale regime, non hanno la residenza fiscale in Italia, avendo sul territorio italiano solo una "stabile organizzazione" (filiale o agenzia), ma non la sede legale nè l'oggetto principale dell'impresa. Quindi una SIIQ residente in Italia può usufruire, rispetto al reddito da locazione prodotto da una filiale italiana, di sgravi fiscali che non vengono concessi quando la titolare di tale agenzia in Italia è una SIIQ estera. Pertanto, la minore competitività, sotto tale rispetto, delle SIIQ di altri paesi Ue o SEE, rispetto alle SIIQ italiane, disincentiverebbe le prime dall'insediare in Italia le loro succursali e, quindi, significherebbe una conseguente restrizione della loro libertà di stabilimento, come sancita dalle norme del Trattato CE e dell'Accordo SEE. Onde superare la vertenza, le autorità italiane (Agenzia delle Entrate e Dip. Tesoro) hanno predisposto, rispettivamente, due testi di modifica alla normativa interna concernente il trattamento fiscale dei redditi da locazione immobiliare, prodotti dalle SIIQ e SIINQ residenti all'estero.

Stato della Procedura

In data 27 /11/ 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico in termini di minori entrate, qualora, in vista dell'adeguamento alle richieste di Bruxelles, il regime fiscale di favore concesso alle SIIQ italiane venisse esteso anche alle SIIQ dei paesi Ue e SEE

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

"Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia l'incompatibilità della normativa italiana sull'applicazione di una accisa "ridotta" sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro "fabbricante". Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la "scarica", di fatto, sul "distributore" del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, "scarica" l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione e che quest'ultima applichi delle riduzioni di prezzo nei confronti di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Attualmente i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali sono impegnati ad un tavolo di lavoro, per elaborare gli elementi da trasmettere alla Commissione in risposta ai rilievi comunitari.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia - Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0556 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Mancata attuazione della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di alcune infrastrutture"

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: : Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle Finanze

Violazione

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2006/38/CE, concernente la tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di alcune infrastrutture.

L'art. 2 della direttiva dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, entro il 10 giugno 2008, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 30 luglio 2008 è stata notificata una lettera di messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Nel Settembre 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondeva a tale Messa in Mora, rilevando che la direttiva in questione era stata già inserita nell'ambito dei provvedimenti da attuare mediante lo strumento del Decreto Legislativo, compresi nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2008. Si aggiungeva, inoltre, che il testo era stato già sottoposto al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione in via preliminare, il 27 giugno 2008 e che, successivamente, il disegno di legge comunitaria era stato inviato alla Conferenza Stato Regioni, che aveva espresso il proprio parere il 17 luglio 2008. Si ritiene, pertanto, che il provvedimento di recepimento, dopo essere stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, verrà a breve presentato in Parlamento. Il Ministro, inoltre, inviava al Dipartimento per le Politiche Europee, in data 19 febbraio 2009, una nota che rappresentava l'iter di approvazione del disegno di legge comunitaria in cui si trovava inserita la direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0312 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Attualmente, non risultano atti normativi interni di recepimento della Direttiva in argomento.

Tuttavia, è stata elaborata una bozza di modifica normativa rivolta a superare le obiezioni della Commissione, sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha già espresso parere favorevole con nota del 23 settembre 2008 n. 136780, successivamente ribadita con nota del 30 dicembre 2008 n. 190896.

Stato della Procedura

In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0145** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata attuazione della direttiva 2006/69/CE, sulle misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta, con la nota C(2008)7229, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2006/69/CE, che modifica la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure, aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa, con decorrenza, al più tardi, dal 1° gennaio 2008.

Al momento, non risultano adottati provvedimenti nazionali di recepimento nel diritto interno della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE.

Al fine di superare le obiezioni comunitarie, è stato approntato un testo di modifica normativa che ha già ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate con nota del 23 settembre 2008 n. 136780, ribadita, successivamente, dalla nota del 30 dicembre 2008 n. 190896

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.